



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ASSTEAS"**

Via Pasteni – 84021 – BUCCINO (SA) TEL. 0828951244



**CODICE MEC.SAIS02700G - Codice Fisc.91027350650 - Codice Univoco UFKZBR**

[Liceo scientifico e linguistico](#) [Buccino](#) Cod.Min: SAPS027012

[ITIS \(Informatica e telecomunicazioni\)](#) [San Gregorio Magno](#) Cod.Min: SATF027014

[ITIS \(Meccanica e mecatronica\)](#) [Oliveto Citra](#) Cod.Min: SATF027025

PEO: [sais02700g@istruzione.it](mailto:sais02700g@istruzione.it) PEC: [sais02700g@pec.istruzione.it](mailto:sais02700g@pec.istruzione.it) SITO WEB: [www.iisassteas.edu.it](http://www.iisassteas.edu.it)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ASSTEAS"-BUCCINO  
Prot. 0012493 del 09/11/2024  
III (Uscita)

**AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI  
AI GENITORI  
e p. c. AI DSGA**

**OGGETTO: Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13 - Chiarimenti in merito all'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo 5 gg di malattia**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- **VISTA** la Legge Regionale n. 13 del 25 luglio 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 53 del 29 luglio 2024 che, al fine di favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria, abolisce l'obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza;
- **VISTO** che la novellata normativa mira a snellire una procedura amministrativo-burocratica, ma non implica che gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutela legale non possano o non debbano più richiedere certificati medici per documentare la malattia di studenti le cui assenze, laddove numerose, potrebbero ingiustamente configurare l'ipotesi di elusione dell'obbligo scolastico o mettere a rischio la validità dell'anno scolastico;
- **VISTO** l'art. 12 della Legge n. 159 del 13 novembre 2023, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 15/09/2023 (c.d. Decreto Caivano), laddove detta disposizioni in merito al rafforzamento del rispetto dell'obbligo d'istruzione;
- **VISTO** che ai sensi della sopra citata normativa, il Dirigente Scolastico ha il dovere di verificare la frequenza scolastica degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione individuando quelli che risultano assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi al fine della preliminare segnalazione della mancata frequenza o della discontinuità e/o irregolarità, all'esercente la responsabilità genitoriale/tutela legale e, nella eventualità, adire le successive previsioni di legge;
- **VISTA** la nota prot. 9050 del 16/02/2024 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sottolinea come "un'adeguata documentazione a supporto, soprattutto se proveniente dall'ambito sanitario, debba costituire elemento fondamentale per considerare tali assenze come giustificate; non si ritiene possano essere sufficienti le giustificazioni generiche, soprattutto delle assenze "a singhiozzo", inserite nel registro elettronico dai genitori, che, in tal

modo, potrebbero agevolmente eludere l'obbligo di istruzione ed evitare la successiva segnalazione. Come non si dovrebbe ritenere ammissibile la produzione di certificazioni presentate a posteriori, anche a distanza di diversi mesi, per coprire periodi di assenze continuative o a singhiozzo; né si ritiene valida giustificazione la mera produzione di un certificato medico di riammissione alla frequenza, che è finalizzato alla sola attestazione di assenza di motivi ostativi al rientro a scuola e non contiene, di norma, l'indicazione del periodo di malattia”.

- **VISTO** il D.P.R. 122/2009, che all'art. 14, comma 7, stabilisce “Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
- **VISTA** la delibera n. 51 del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2024, laddove tra le deroghe fissate, in ordine al superamento del sopradetto limite, è contemplata la malattia debitamente certificata
- **VISTO** che il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni), all'art. 49, comma 1, nel definire i limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, precisa : “I certificati medici, sanitari (...) non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Per tutto quanto sopra esposto,

#### **DISPONE**

Nelle more di criteri e di modalità di attuazione delle disposizioni previste dall'art.9 della legge Regionale 13/2024, ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione e delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico, è da ritenersi insuperabile la presentazione, al rientro dell'alunno, di certificato medico attestante il periodo di malattia (dal... al...)

Ad ogni buon fine si allega alla presente:

- Legge Regionale n.13 del 25 luglio 2024
- Legge n. 159 del 13 novembre 2023 ( Estratto art.12)
- Nota USR Campania n. 9050 del 16/02/2024

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Gina Mupo